

Civile Sent. Sez. 6 Num. 23176 Anno 2015

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 12/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 24196-2014 proposto da:

COMUNE SAN FRATELLO (ME), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI, 14, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COCCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO PALAZZO giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



BONACCORSO GILBERTO, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARINA BONFIGLIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 285/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 03/01/2014, depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato ANGELO COCCIA, (delega verbale dell'Avv. BENEDETTO PALAZZO, ai sensi dell'art. 14 L. 247 del 2012), per il ricorrente il quale dichiara che vi e' altro ricorso connesso RG N. 23399/15, e si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento.



Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Rilevato che la Corte d'Appello di Palermo, con riferimento alla domanda di impugnazione del lodo intercorso tra l'arch. Gilberto Bonaccorso ed il Comune di San Fratello (ME), pronunciato il 30 aprile 2004 e notificato al Comune soccombente in data 7 giugno 2004, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Comune, con citazione del 1° dicembre 2009 (ossia proposta cinque anni dopo la notificazione del lodo), essendo la pronuncia arbitrale assoggetta al doppio regime del termine breve o lungo, entrambi violati nel caso di specie;

che avverso tale pronuncia ricorre il Comune soccombente, con ricorso affidato ad un unico mezzo, con il quale si chiede di cassare la sentenza impugnata per violazione degli artt. 161, comma 2°, 828 e 829 c.p.c. (in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.);

che la parte privata ha resistito con controricorso.

Considerato che il mezzo di cassazione censura la sentenza della Corte territoriale in base all'affermazione della inesistenza del lodo in quanto il contratto, a cui accedeva il patto compromissorio, non risulterebbe stipulato tra il Sindaco (debitamente autorizzato) ed il professionista, e dall'inesistenza del contratto deriverebbe anche quella della clausola arbitrale e, quindi, del lodo pronunciato dagli arbitri, oggetto dell'impugnativa che si assumerebbe solo impropriamente come tardiva, ma per questo fatto tempestiva;

che, tuttavia, il ragionamento non è corretto in quanto, come giustamente eccepisce il professionista controricorrente, la decisione arbitrale è stata pronunciata a seguito della declinatoria della competenza arbitrale;

che, perciò, non essendo stata impugnata nelle forme stabilite dal codice di rito la pronuncia d'incompetenza, si è venuto a formare un giudicato che ha stabilito, irreversibilmente, la competenza degli arbitri, ormai non più rimuovibile;

che, del resto, questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5510 del 2011) ha affermato proprio a tale specifico proposito il principio secondo cui *«Ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (arti. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito»*;

che tale principio deve essere del pari affermato in riferimento a controversie, come questa, a cui non si applica la nuova disciplina dell'arbitrato, avendo questa stessa Corte stabilito, in un recente arresto delle Sezioni unite (la sentenza n. 24153 del 2013, resa in materia di arbitrato estero ma sulla base di una rivisitazione complessiva dell'essenza dell'istituto), con un consapevole *overruling* in materia processuale (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 2014), che *«l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione»*;

che, sulla base di tale nuova affermazione, avente valore centrale nella ricostruzione della disciplina dell'arbitrato, non soltanto in base alla legge del 2006 (non direttamente applicabile al caso che ci occupa, per le ragioni già richiamate e relative al tempo del patto compromissorio), ma anche con riguardo alla riforma del 1994, le Sezioni unite hanno messo in moto un vero e proprio processo di revisione interpretativa di quelle disposizioni (rispetto al *leading case* rappresentato dalla sentenza delle sezioni unite civili n. 527 del 2000 ed alle decisioni conseguenti ad esso) le cui implicazioni non sono state, allo stato, ancora completate;

che, in base a tale impostazione interpretativa, la decisione degli arbitri si deve qualificare come un vero e proprio giudizio pronunciato all'esito della declinatoria della competenza che si è venuta a cristallizzare proprio nelle mani degli arbitri, il cui pronunciato (il lodo) poteva e doveva essere impugnato solo con le forme degli specifici strumenti consentiti dagli artt. 827 e ss. c.p.c. e nei termini in essi stabiliti;

che, infatti, in ragione del giudicato sulla competenza degli arbitri, non può più esser messo in discussione l'atto che ne sta alla base (ovvero la clausola compromissoria) e, perciò, per le stesse ragioni, anche quello che ne costituisce

lo sviluppo, ossia la pronuncia arbitrare (impugnata *in parte qua* e non per ragioni ulteriori e diverse da quelle);
che, in conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il Comune alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore della parte controricorrente, in € 8.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 27 ottobre 2015, dai magistrati sopra indicati.